

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1917

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, RIVA, ALBERTI, ARFÈ,
CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA,
ONORATO, OSSICINI, ROSSI, STREHLER, VESENTINI e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRRE 1989

*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra Indipendente
ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, nella seduta del 25 ottobre 1989*

Nuove norme per la elezione e la composizione degli organi delle amministrazioni comunali

ONOREVOLI SENATORI. – Il nuovo ordinamento delle autonomie locali – in queste settimane all'esame della Camera dei deputati – non contiene alcuna disposizione circa l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Siamo peraltro convinti che la riforma degli obsoleti testi unici del 1934 e del 1915 – quali che ne saranno la qualità ed il respiro – non produrrà risultati adeguati alla grave crisi che oggi investe la grande maggioranza delle amministrazioni comunali, se non sarà accompagnata da una riforma elettorale. Da questa considerazione muove il progetto che oggi presentiamo all'attenzione del Senato, nella speranza che possa essere esaminato ed approvato in tempo utile per la scadenza elettorale della prossima primavera.

La necessità di una riforma del testo unico del 1960 non discende solo dall'opportunità – comune ad ogni tipo di consultazione elettorale – di favorire il massimo di trasparenza nel rapporto tra eletti ed elettori, «costringendo» le forze politiche ad assumere anticipatamente dinnanzi al corpo elettorale impegni chiari, vincolanti e verificabili, circa le alleanze che intendono costituire per il conseguimento della maggioranza che sarà chiamata a governare un comune, una regione o la stessa Repubblica (rinunciando alla pratica – purtroppo ben nota in molte amministrazioni locali – del trasformismo più spregiudicato). Nè il problema si può riassumere nell'obiettiva esigenza di stabilità, che pure è particolarmente acuta nelle amministrazioni locali, non di

rado paralizzate per mesi dalle divisioni interne alle malferme coalizioni di maggioranza.

Tra le ragioni che militano per una riforma del sistema elettorale finora vigente ci sembra infatti prevalente proprio l'obiettivo - almeno a parole condiviso dalla grande maggioranza delle forze politiche - di restituire respiro ed ambizioni alla «Repubblica delle autonomie» esaltata dall'articolo 5 della Costituzione. È evidente che l'autonomia statutaria, l'autonomia organizzativa, l'autonomia finanziaria e impositiva degli enti locali non potranno effettivamente decollare fino a quando sarà possibile determinare con accordi e direttive centrali la nascita, la composizione e la crisi delle amministrazioni periferiche. Troppo spesso le giunte comunali, provinciali e regionali sono state materia di contrattazione e di scambio tra le segreterie nazionali dei partiti; troppo spesso i consigli comunali o regionali sono stati costretti all'impotenza nell'attesa di segnali certi provenienti da Roma, mentre altre amministrazioni locali operavano condizionate dai «richiami alla disciplina» o alla forzata omologazione agli schieramenti parlamentari. In tali condizioni sarebbe vano supporre un fecondo sviluppo della «Repubblica delle autonomie», se non in quei casi-limite in cui l'inequivoca indicazione degli elettori si assume il compito di risolvere da sé prudenze ed incertezze, disegnando i contorni del governo locale senza lasciare margini di manovra.

Da questa banale, ma decisiva constatazione, muove la nostra proposta, che peraltro non è animata da uno spirito unilaterale e pregiudiziale; ci muove anzi la convinzione che - per principio prima ancora che per precisa volontà del costituente - sia opportuno perseguire la più ampia convergenza di forze democratiche ogni qual volta si pone mano alla riforma delle istituzioni e delle principali «regole del gioco». Ciò vale, a nostro avviso, per le riforme di rango costituzionale, per la revisione dei regolamenti parlamentari, ma anche per quelle riforme istituzionali - ed è questo il nostro caso - per cui è sufficiente la legge ordinaria.

Il disegno di legge intende dunque farsi carico delle legittime preoccupazioni ed esigenze che sono state manifestate nei mesi passati dalle diverse forze politiche. Così si è cercato un contemperamento tra le esigenze

della «governabilità» con quelle della più ampia rappresentanza di tutte le componenti significative della vita politica locale; si è riconosciuta come apprezzabile ed importante l'esigenza di garantire una evidente autorevolezza al sindaco, prevedendone l'investitura diretta da parte del corpo elettorale, ma al tempo stesso si è rafforzato il raccordo tra il sindaco, la giunta e la maggioranza consiliare, per non mortificare il ruolo dell'assemblea rappresentativa della comunità locale; l'esplicito favore per una dialettica bipolare, tra ipotesi di coalizioni contrapposte, coerente con il proposito di una «democrazia delle alternanze», non è stato spinto fino ad ostacolare la presentazione di altre liste e la rappresentanza di altre componenti politiche politicamente irriducibili ai principali schieramenti che si confronteranno dinnanzi al corpo elettorale e nel consiglio comunale.

Non è stato possibile - in questa sede - dare compiuta soluzione a tutti i problemi in qualche modo connessi con la riforma del sistema elettorale locale. Non ci è sembrato opportuno, anzitutto, impostare in questa sede l'ambiziosa riforma delle «aree metropolitane» di cui da più parti, e con urgenza, si avverte la necessità: certamente, quando il disegno riformatore dei poteri locali sarà stato portato a compimento, con l'istituzione di livelli di governo adeguati per le grandi concentrazioni urbane, allora sarà necessario disciplinare in modo specifico lo stesso sistema elettorale. Allo stesso modo la revisione del testo unico del 1960 non ci è apparsa la sede idonea per affrontare il nodo della frammentazione dei piccolissimi comuni: anche da questo punto di vista, il problema delle associazioni intercomunali e dei loro livelli di governo - ancorché rimandi necessariamente a problemi di sistema elettorale - richiede interventi legislativi di ampio respiro, che non possono ridursi a rapidi accenni nell'ambito di un testo orientato prioritariamente ad altra finalità. Il progetto qui avanzato - anche al costo di anticipare la necessità di future integrazioni - si presenta dunque con i tratti di realismo indispensabili per renderne possibile l'approvazione prima delle elezioni amministrative dell'aprile 1990. Siamo del resto convinti che il Parlamento possa e debba accelerare il confronto sulle

proposte da più parti avanzate in materia di sistema elettorale locale, in modo da consentire agli elettori, che nella primavera prossima si recheranno alle urne, la possibilità di scegliere con chiarezza ed incisività le nuove amministrazioni, a cui dovrà essere garantita un'adeguata stabilità.

La riforma del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, considera dunque - in via provvisoria - due sole classi di comuni, ripartite per il numero di abitanti. Si è ritenuto però di dover innalzare significativamente la soglia dei comuni il cui consiglio dovrà essere eletto con sistema maggioritario: dagli attuali 5.000 abitanti, la «linea di confine» dovrà essere portata a 30.000 abitanti, comprendendo un elevato numero di comuni piccoli e medi (7.822, su un totale di 8.086 comuni, secondo il censimento del 1981). Anche in relazione a questa notevole dilatazione della classe dei comuni di minore dimensione, appaiono necessari alcuni aggiustamenti del sistema elettorale finora vigente per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti. Si tratterà anzitutto di prevedere una più equilibrata ripartizione dei seggi tra maggioranza e minoranza (tendenzialmente il rapporto dovrà essere di due terzi/un terzo, rispetto all'attuale rapporto estremo quattro quinti/un quinto), prevedendo che nei comuni di media dimensione (tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti) il consiglio comunale sia composto da 21 membri. L'esigenza - comune a tutti i comuni - di favorire la stabilità ed autorevolezza delle amministrazioni, nell'ambito di una limpida dialettica tra maggioranza e opposizione, comporterà - per i piccoli comuni - due ulteriori novità rispetto al sistema vigente: da un lato, il divieto del *panachage*, e cioè del voto incrociato che attualmente consente all'elettore di distribuire le proprie preferenze tra candidati di più liste; dall'altro, la rigida predeterminazione dei candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco, emblematicamente posti ai primi due posti di ciascuna lista (e perciò stesso sottratti al gioco delle preferenze, essendo loro automaticamente assegnati tanti voti quanti ne ha ottenuti la lista medesima).

Per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il sistema proposto prevede

che ciascuna lista debba, all'atto della presentazione, indicare i propri candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco. Più liste potranno indicare i medesimi candidati a tali cariche, dichiarandosi implicitamente «collegate» ai fini della ripartizione dei seggi e - naturalmente - della eventuale formazione della giunta comunale. L'elettore esprimerà il proprio voto senza particolari differenze rispetto al sistema attuale (questa ci sembra una opportuna attenzione, al fine di consentire una semplice e diffusa accettazione del nuovo sistema), barrando il contrassegno della lista prescelta, ed indicando eventualmente un voto di preferenza. Le indicazioni di preferenza plurime saranno vietate, al fine di scongiurare la pratica distorcente delle «cordate» di più candidati, ed anche per questi comuni, naturalmente, i candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco (chiaramente indicati sulla scheda, alla testa di tutte le liste che li hanno designati) non potranno ricevere indicazioni di preferenza, per evitare «scavalcamenti» da parte di altri candidati che producano situazioni politicamente incontrollabili.

La ripartizione dei seggi avverrà in due tempi, alla conclusione di elezioni che si svolgeranno in un solo turno. Ci è parso infatti opportuno mantenere la concentrazione delle operazioni elettorali in un solo turno (pur considerando gli evidenti vantaggi di trasparenza nella composizione delle coalizioni che deriverebbero dal doppio turno), da un lato, per venire incontro alle perplessità già manifestate da altre forze politiche per una soluzione di ispirazione «francese» (motivate dai maggiori costi delle operazioni elettorali, o dal rischio di un crescente astensionismo), dall'altro, per tutelare il più possibile le «abitudini elettorali» dei cittadini, pur nell'ambito di una radicale riforma del sistema di ripartizione dei seggi.

Dapprima, con metodo proporzionale, verranno assegnati i quattro quinti dei seggi disponibili tra tutte le liste che avranno partecipato all'elezione; la restante quota di seggi verrà invece assegnata alla lista (o alla coalizione di liste) che avrà conseguito la maggioranza dei voti. Nel caso che la maggioranza sia conseguita da più liste tra loro «collegate» attraverso l'indicazione coincidente dei candidati alle cariche di sindaco e

vicesindaco, i seggi verranno ripartiti proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista. Quando però nessuna lista o coalizione di liste raggiungerà la soglia minima del 40 per cento dei voti validi espressi, le elezioni saranno considerate nulle. Verrà così scongiurato il pericolo che - in uno scenario di grande frammentazione (tutt'altro che impossibile, nelle attuali dinamiche della vita politica italiana) - sia abilitato a governare uno schieramento incapace di raccogliere nell'elettorato un pur minimo consenso.

Una modesta correzione al sistema ora enunciato si potrà avere per la necessità di consentire l'elezione nel consiglio comunale di tutti i candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco, quand'anche la lista cui appartengono risulterà minoritaria, e dunque deputata al ruolo di opposizione: per questo scopo si è previsto che i candidati simultaneamente designati da più liste debbano però dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, l'opzione per una delle liste collegate. Essendo loro automaticamente assegnate tante indicazioni di preferenza quanti sono i voti conseguiti dalla lista, i candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco otterranno i primi seggi assegnati alle liste per cui hanno optato. Nell'eventualità che però la lista prescelta non ottenga alcun consigliere (o non ne ottenga almeno due, quando ambedue i candidati abbiano optato per la medesima lista), i candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco verranno di diritto assegnati alla lista della coalizione che avrà raccolto il maggior numero di consensi.

Il «governo locale» riceverà quindi una chiara e diretta investitura da parte del corpo elettorale, che sceglierà al tempo stesso la guida della giunta (e cioè le persone che dovranno ricoprire la carica di sindaco e di vicesindaco) e la coalizione di forze politiche che ne costituirà la base e la legittimazione. L'autorevolezza del sindaco - garantita, oltre che dall'investitura popolare, dal meccanismo di seguito illustrato per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale - avrà modo di evidenziarsi nel momento della formazione della giunta: il sindaco potrà chiamare a farne parte anche esperti di sua fiducia estranei al consiglio comunale (fino al massimo di un terzo del totale degli assessori), ferma restando

la necessità di sottoporre al consiglio comunale la composizione definitiva della giunta. In questo senso è opportuno sottolineare che il sistema elettorale proposto - ancorchè consenta, ed anzi auspichi, una positiva «personalizzazione» degli schieramenti contrapposti - non prefigura una forma di governo locale di tipo «presidenziale», ma tende a salvaguardare, accanto alle esigenze di stabilità e governabilità, anche le ragioni della pienezza della rappresentanza politica, con la ricchezza di tutte le articolazioni che si esprimeranno entro ciascuna coalizione e nel consiglio comunale.

Naturalmente il sistema proposto - con l'ambizione di favorire la limpida competizione tra schieramenti alternativi, senza per questo mortificare la pluralità delle formazioni politiche rappresentate - non può credibilmente conseguire i risultati promessi senza un apparato sanzionatorio, che impedisca operazioni trasformistiche, sempre possibili pur nell'evidente contrasto con le indicazioni degli elettori. Muovendo dalla considerazione che l'accordo di coalizione è simbolicamente indicato, e perfino garantito dinnanzi agli elettori, dalle persone del sindaco e del vicesindaco che hanno ricevuto l'investitura diretta, si è pertanto ritenuto che il patto di coalizione debba considerarsi superato (o non più sufficientemente garantito) quando siano cessate dalla carica ambedue le figure chiamate alla guida dell'amministrazione cittadina. Se il solo sindaco cesserà dall'incarico (per morte, impedimento grave, o per dimissioni), gli subentrerà il vicesindaco; ma se anche il nuovo sindaco dovesse abbandonare l'incarico (per un qualsivoglia motivo), o se sindaco e vicesindaco abbandonassero contemporaneamente, la coalizione si considererebbe risolta e - con lo scioglimento automatico del consiglio comunale - si procederebbe all'indizione di nuove elezioni. A scongiurare possibili accordi di «staffetta», si è stabilito che il sindaco ed il vicesindaco che si dimettano volontariamente dalla carica non possano nuovamente competere nelle successive elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

La necessità di porre un argine (non arbitrario nè eccessivamente penalizzante) alla proliferazione di liste di minima consistenza ha

consigliato due ulteriori proposte: una significativa riduzione dei componenti dei consigli comunali (che, insieme al nuovo sistema per la ripartizione dei seggi, produrrà automaticamente un innalzamento del quoziente necessario per l'attribuzione del primo consigliere), e l'innalzamento del numero di firme necessarie per la presentazione di nuove liste (che, nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, verrà portato alla quota dell'1 per cento della soglia minima di ciascuna fascia: 300 firme per i comuni fino a 100.000 abitanti, 1.000 per i comuni fino a 500.000 abitanti, 5.000 per i comuni di popolazione superiore), in particolare per evitare quanto è accaduto - e ancora accade - in molte grandi città.

Per completare il quadro delle disposizioni in materia di elezioni comunali, è stato affrontato infine il nodo dell'elezione dei consigli circoscrizionali istituiti con la legge n. 278 del 1976: la scelta operata va nel senso di affidare all'autonomia statutaria di ciascun comune la decisione circa il sistema elettorale dei consigli, sì da favorire in quell'ambito - come fu nella prima fase dei «consigli di quartiere», negli anni che precedettero la

legge n. 278 - la feconda sperimentazione di nuove forme di rappresentanza democratica.

Onorevoli senatori, mancano pochi mesi all'importante scadenza elettorale dell'aprile 1990, quando verrà rinnovata la grande maggioranza delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Siamo però convinti che il Parlamento abbia la possibilità di giungere in tempo a tale scadenza, approvando il nuovo ordinamento delle autonomie locali, che superi finalmente il testo unico del 1934-1915, e riformando il sistema elettorale, almeno per quanto riguarda i consigli comunali. Il progetto che i senatori della Sinistra Indipendente avanzano, cercando di farsi responsabilmente carico delle legittime esigenze ed aspirazioni manifestate in questi mesi dalle principali forze politiche, vuole promuovere un rapido e costruttivo confronto, indicando soluzioni realistiche: 1) per scongiurare la frammentazione esasperata del confronto elettorale; 2) per assicurare la limpida competizione tra «progetti di governo locale», programmi e coalizioni tra loro alternativi; 3) per assicurare, infine, forza e stabilità alle nuove amministrazioni comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio comunale è composto:

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

di 21 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni».

Art. 2.

1. L'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il Sindaco nomina la Giunta municipale, designandone i componenti nel seno del Consiglio comunale, ovvero al di fuori di esso in misura non superiore ad un terzo del totale.

2. Il Vicesindaco è membro di diritto della Giunta municipale.

3. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei propri componenti la designazione della Giunta municipale».

Art. 3.

1. L'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Nella prima adunanza del Consiglio comunale, il consigliere anziano

comunica al Consiglio l'avvenuta elezione del Sindaco e del Vicesindaco.

2. In caso di morte del Sindaco, o di impedimento grave tale da precludere l'esercizio del mandato o di sue dimissioni volontarie, il consigliere anziano, accertato il fatto, comunica entro venti giorni al Consiglio comunale la nomina del nuovo Sindaco nella persona del Vicesindaco.

3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il Sindaco e il Vicesindaco cessino contemporaneamente dalla carica, ovvero nel caso in cui cessi dalla carica il Sindaco subentrato ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale è sciolto automaticamente. Il Prefetto indice le nuove elezioni entro quaranta giorni dal decreto di scioglimento, con le modalità di cui all'articolo 18».

Art. 4.

1. L'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Nei Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.

2. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere».

2. È abrogato l'articolo 29 del citato testo unico.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Nei Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con scrutinio di lista, secondo il sistema della rappresentanza proporzionale corretta, a norma degli articoli 72 e 73».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente numero:

«11) coloro che, essendo stati eletti Sindaco o Vicesindaco, abbiano volontariamente rassegnato le dimissioni dalla carica nel corso del precedente mandato consiliare.».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Le candidature devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Sono designati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati indicati rispettivamente al primo ed al secondo posto di ciascuna lista».

Art. 8.

1. L'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - 1. La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 5.000 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 1.000 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 300 negli altri.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

4. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

6. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ivi compresi i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, nè inferiore alla metà.

7. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione, da cui restano esclusi i candidati alle cariche di Sindaco e di Vicesindaco.

8. Nessuno, ad eccezione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Vicesindaco, può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

9. I presentatori di ciascuna lista debbono indicare i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco. Qualora i presentatori di diverse liste indichino i medesimi candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, le stesse liste sono considerate apparentate ai sensi ed ai fini della presente legge.

10. Con ciascuna lista si debbono inoltre presentare:

a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

c) la dichiarazione autenticata di accettazione dei candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco e, qualora gli stessi siano stati designati da più liste, la dichiarazione autenticata di opzione per una di esse, per gli effetti di cui all'articolo 73;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

e) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28.

11. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio».

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza, salvo il caso di candidature alle cariche di Sindaco e Vicesindaco».

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Ciascun elettore ha diritto di votare per ciascuno dei candidati compresi nella medesima lista, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo».

2. Il quarto comma dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Sono nulle le indicazioni di preferenza per i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco».

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza».

2. Il settimo comma del citato articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato indicato».

3. L'ottavo comma del citato articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».

4. Il nono comma del citato articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Se l'elettore ha indicato più preferenze, queste sono tutte considerate nulle. Nel caso però le indicazioni di preferenza siano tutte relative a candidati compresi nella medesima lista, si intende che l'elettore abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati indicati, ferma la nullità delle indicazioni di preferenza».

5. Al citato articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono nulle le indicazioni di preferenza per i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco. Ferma la nullità delle preferenze, il voto di lista può essere assegnato qualora la stessa sia inequivocabilmente indicata».

Art. 12.

1. L'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito con il seguente:

«Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contem-

poraneamente pubblico il numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato vanno riportando durante lo spoglio delle schede».

Art. 14.

1. L'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - 1. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più giovane di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

2. Ai candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco sono attribuite tante preferenze quanti sono i voti assegnati alla lista.

3. Sono eletti Sindaco e Vicesindaco i candidati rispettivamente indicati al primo ed al secondo posto della lista che ha riportato il maggior numero di voti».

Art. 15.

1. Il quinto comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Per l'assegnazione dei quattro quinti del numero complessivo dei consiglieri, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di questa ultima, per sorteggio».

2. Dopo il sesto comma del citato articolo 72, è inserito il seguente comma:

«I consiglieri non assegnati ad alcuna lista ai sensi del quinto comma, sono assegnati alla lista che ha riportato il maggior numero di

voti. Nel caso più liste abbiano indicato i medesimi candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, il numero dei consiglieri è ripartito tra tali liste proporzionalmente alle rispettive cifre elettorali».

3. L'ultimo comma del citato articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Stabilito il numero complessivo dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, cominciando dai candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, e poi secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali dei singoli candidati».

Art. 16.

1. L'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - 1. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi di cui ciascuna lista ha diritto, dapprima i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, quindi i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'articolo 75.

2. Nel caso in cui più liste abbiano indicato i medesimi candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, gli stessi sono assegnati alla lista per cui hanno dichiarato di optare. Nel caso però che tale lista non abbia ottenuto l'assegnazione di alcun consigliere, o di un numero sufficiente di consiglieri, i candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco sono assegnati, ai sensi del comma 1, alla lista collegata che abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il presidente proclama quindi eletti Sindaco e Vicesindaco rispettivamente i candidati a tali cariche designati dalla lista o dalle liste collegate che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Qualora nessuna lista, nè più liste tra loro collegate, abbiano riportato almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, le elezioni sono annullate, ed il Prefetto procede all'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'articolo 18, entro quaranta giorni.

5. Se nuovamente nessuna lista, nè più liste tra loro collegate, ottengono almeno il 40 per cento dei voti validi espressi, alla lista, o alle liste collegate che hanno ottenuto il maggior numero di voti viene assegnato un numero di seggi pari alla metà più uno del totale. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente alle altre liste».

Art. 17.

1. I modelli descritti nella tabelle A e C, allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

2. Nel caso in cui più liste abbiano indicato i medesimi candidati alle cariche di Sindaco e Vicesindaco, i rispettivi contrassegni debbono essere stampati in modo visibilmente collegato.

Art. 18.

1. Nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole «10.000 abitanti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «30.000 abitanti». L'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 663, è abrogato.

Art. 19.

1. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è sostituito dal seguente:

«4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma dell'articolo 3».

ALLEGATO A

(Scheda di votazione per i Comuni
con popolazione sino a 30.000 abitanti)

COMUNE DI

ELEZIONI COMUNALI - ANNO 19.....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.....

AVVERTENZA
Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di candidati

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 1			
<input checked="" type="checkbox"/> 2			
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10
	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11
	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12
	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13	
	<input type="checkbox"/> 14		
	<input type="checkbox"/> 15		
	<input type="checkbox"/> 16		

ALLEGATO C

(Scheda di votazione per i Comuni
con popolazione superiore a 30 000 abitanti)

cm. 11

Candidato a sindaco		Candidato a sindaco
Candidato a vicesindaco		Candidato a vicesindaco
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input type="radio"/>		Candidato a sindaco
<input type="radio"/>		Candidato a vicesindaco
		<input type="radio"/>